

Pozzoli S. - 2026-05-11

Riformare il TUSP? Solo dopo le elezioni politiche. Ora servono emendamenti parziali ma mirati

Pozzoli S. - 11/5/2026

Il TUSP dimostra meno anni di quelli che ha.

Fa parte di un progetto, si ricorda, che si fondava, nel disegno della Legge Madia, su due colonne: la prima, appunto, quella del TUSP, la seconda quella del Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali. Questa seconda colonna, naufragata a suo tempo, ha trovato realizzazione solo nel D.Lgs. 201/2022, ovvero nel Decreto di riordino dei servizi pubblici locali, che è ancora in via di evoluzione (come in fondo è accaduto, per motivi diversi, al TUSP, presto modificato dal D.Lgs. 100/2017).

Il TUSP è stato, oltretutto, un decreto che ha prodotto, checché alcuni ne dicano, importanti risultati, perché ha costretto a rivedere il pacchetto di partecipazioni proprio di ogni ente.

Il punto è capire se oggi, a circa un anno dalle future elezioni politiche, sia possibile un percorso di approfondimento complessivo su un tema delicato come quello delle società pubbliche. Al sottoscritto viene da dire di no, e che oggi, se si ritiene, sia possibile toccare solo alcuni punti, e farlo con l'accetta, ovvero con emendamenti mirati. Quali?

Il primo, necessario, è l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 11. Si tratta di abolire le disposizioni vincolistiche e mai realizzate che prevedono un regolamento sui compensi. 10 anni di tempo sono troppi per pensare che sia ancora attuale quel modello. Si abroghi, se proprio si vuole si metta un tetto massimo dinamico (come ha detto, per fattispecie simile, la Corte Costituzionale), e si restituisca ai governi locali il

diritto ed il dovere di stabilire i compensi.

Il secondo è quello di riaprire le porte alla quotazione, consentendo di uscire dal TUSP a chi emette bond sui mercati regolamentati. Dal mio punto di vista i bond sono un esercizio utile, ma devono consentire il beneficio alla esclusione dei vincoli di finanza pubblica per un periodo di tempo circoscritto, diciamo 7 anni, per arrivare alla quotazione delle azioni.

Il terzo riguarda le quotate, quali che siano. Non si può pensare che queste debbano seguire le disposizioni di cui all'art. 5, e che quindi passino dai Consigli comunali per l'acquisto di una partecipazione. Di più, va bene l'art. 5 per le partecipazioni di primo livello dei Comuni e degli altri Soci pubblici. Ma sulle partecipazioni di secondo livello i vincoli, razionalizzazione compresa, andrebbero abrogati,

Ci pensi il Parlamento ad affrontare queste questioni, con emendamenti e senza ulteriori ambizioni di sistema, su cui sarà il caso di intervenire nella nuova Legislatura.